

L'analisi

IL PAESE CHE TRASCURA LO STATO DI DIRITTO

Giuseppe Tesauro

Il momento che viviamo è certamente ricco di spunti per una riflessione pacata su

alcuni valori che direttamente o indirettamente hanno a che fare con il principio dello Stato di diritto o Rule of Law, formula che non sempre viene letta con obiettività, ma co-

munque ben presente ai più che si sentano almeno incuriositi dalle molte stranezze alle quali nel quotidiano si assiste, anche involontariamente. In sintesi, è la somma di principi

e valori rilevanti: legalità, uguaglianza sostanziale, democraticità dei processi normativi, tutela dei diritti fondamentali e non, certezza del diritto.

Continua a pag. 39

Segue dalla prima

IL PAESE CHE TRASCURA LO STATO DI DIRITTO

Giuseppe Tesauro

Entrano, indipendenza del giudice, giusto processo, tutela giurisdizionale effettiva di diritti e doveri di tutti, dalle istituzioni ai singoli, la riserva di legge penale, tanto per fare qualche esempio.

Comincerei con la vicenda giudiziaria dell'aiuto al suicidio, conclusasi per ora con una decisione di merito preceduta da una decisione di illegittimità costituzionale parziale della norma in discussione. Tale norma, art. 580 del codice penale, punisce sia l'istigazione, sia l'aiuto al suicidio, prevedendo in caso di condanna una pari pena, da 5 a 12 anni di reclusione. La seconda ipotesi è già a prima lettura la più problematica, in quanto a sua volta prefigura variabili diverse e di differente natura e consistenza rispetto alla volontà del suicida, ed è anche l'ipotesi che è stata al centro delle contestazioni e dell'attenzione della magistratura e non solo. Si tratta dunque di una questione che ha due aspetti di pari rilievo. Il primo riguarda il merito ed è stato oggetto di percorsi giudiziari fino alla Corte costituzionale, che nel settembre del 2019 ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 580 cod. pen. La illegittimità ha riguardato la parte in cui la norma non esclude la punibilità di chi "agevolava l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuita in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che elle reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli", verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previa parere del comitato etico territorialmente competente. Nel caso di specie, si trattava di un signore che, a seguito di un incidente, era rimasto tetraplegico, affetto da cecità permanente, non autonomo quanto alle funzioni vitali (respirazione, alimentazione, evacuazione), soggetto a spasmi e contrazioni con sofferenze tenibili solo con sedazione profonda, pur conservando facoltà intellettive intatte. L'imputato di violazione del divieto di agevolazione al suicidio

si era prestato per accompagnare il paziente in Svizzera, presso un centro medico che legittimamente provvedeva, a certe condizioni nella specie verificate, ad esaudire il proposito suicida, senza che l'imputato avesse contribuito alla maturazione di tale proposito.

L'esito della vicenda giudiziaria, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma e la conseguente assoluzione dell'imputato da parte del giudice del merito, lascia ovviamente spazio a reazioni diverse di consenso e di dissenso, in base anche a posizioni collegate alla componente etico-religiosa del tema, posizioni che meritano pari rispetto. Ma la domanda di fondo che ci possiamo e dobbiamo porre è di rilevo ancora maggiore, perché la risposta, quella si, si collega al principio dello Stato di diritto ed ai ruoli rispettivi del giudice e del legislatore. In breve, è giusto oltre che giuridicamente corretto delegare la soluzione dei problemi collegati al tema dell'aiuto al suicidio al giudice? Mi permetto di esprimere la mia perplessità al riguardo, anche per esperienze vissute da vicino. Vi sono infatti tempi e tempi per il legislatore, che ha il naturale onore di riconoscere e dare soddisfazione all'evoluzione delle esigenze del corpo sociale e delle conoscenze tecniche e mediche, con la tempestività richiesta di volta in volta. Al giudice è stato assegnato un ruolo diverso, che è di attuazione della volontà del Parlamento in una società democratica, come di sicuro è stata disegnata per l'Italia dalla Carta Costituzionale, dove centrale e la posizione dell'uomo, se si preferisce della persona in quanto tale, e la responsabilità di rappresentare la volontà del popolo e del Parlamento, sotto il controllo accentuato della Corte costituzionale. Che non a caso ha utilizzato nel caso di specie i parametri dell'art. 2 (dignità) dell'art. 13 (libertà personale) e dell'art. 32 (libertà rispetto ai trattamenti sanitari).

Certo il Parlamento dev'essere attrezzato, politicamente e intellettualmente, per affrontare certi temi, ciò che non si verifica in tutti i tempi e per tutti i temi "sensibili", ma lo stesso vale per il giudice, con la differenza di ruoli sopra ricordata. Venendo al caso di

specie, neppure è casuale la sollecitazione, in una prima fase fin troppo esplicita del giudice delle leggi al Parlamento, di esercitare al giusto e a breve la sua funzione, così come ricordiamo per il passato si verificò in vicende ugualmente delicate (unioni civili, fecondazione eterologa, testimonianze per relationem, perfino leggi elettorali). Questa dell'aiuto al suicidio era ed è l'occasione per darsi una mossa ed esercitare senza alcun tipo di condizionamento esterno il ruolo che il principio dello Stato di diritto e più in generale l'assetto democratico scolpito in Costituzione gli assegna.

Penso poi agli strepitii che hanno accompagnato la pioggia di euro decisa dall'Unione europea a favore dei Paesi membri che hanno sofferto economicamente per il virus e in particolare, alla fine di una discussione apparentemente accesa, a palese favore dell'Italia. Nonostante una parte significativa della somma destinata al nostro Paese sia a fondo perduto ed un'altra con tasse di restituzione assolutamente fuori mercato per difetto, alcuni politici se ne sono lamentati: i soldi li vedremo tardi (inizio 2021) chissà quali trappole ci aspettano, i nostri figli ne pagheranno le conseguenze e altre doglianze del genere, dimenticando che il nostro Paese è da sempre in una posizione di violazione dei Trattati quanto al tetto del debito pubblico. E taccio sulle critiche al Mes, che molti non sanno neppure cosa sia. Perché? solo per avere un tornaconto elettorale, ben sapendo che molti italiani elettori sono affascinati da chi sta spesso e volentieri a far prediche televisive. Sta di fatto che il vizio italiano, antico e senza distinzioni né di regioni né di ceto, di tendere la mano aperta per ottenere pochi o molti soldi, senza presentare un progetto ma solo il bisogno, così come si fa con Babbo Natale, ha trovato conferma anche in questa occasione. E non si considera che la richiesta di Bruxelles di ridurre il nostro debito pubblico arrivato ad un limite indecente, contrario alle regole - ripeto - da noi stessi sottoscritte con i Trattati, anche solo per quella parte prevista, ben si giustifica con l'esigenza di soddisfare l'interesse nostro e dei nostri figli: quel debito, infatti, qualcuno lo sta pagando e lo dovrà

finire di pagare un giorno o l'altro. E così finisce per apparire politicamente scorretto ma non sorprendente o senza ragione, l'appello pubblico - "non un euro agli italiani" - del politico olandese di idee molto simili a quelle dei sovrani nostrani. Purtroppo, però, un pezzo della realtà è ancora peggiore, in quanto molti tuttogià alla moda sono indotti alla critica funzione di un posizionamento nel futuro scenario politico, come si vede dalla partecipazione assidua al chiacchiericcio televisivo o di riunioni da remoto.

Accennerei poi alla misteriosa e frettolosa estensione dei tempi di offerta di scambi finalizzata alla fusione di Ubi Banca con Intesa San Paolo. Evidentemente si temeva che il tempo fissato non sarebbe stato sufficiente per raggiungere i due terzi delle azioni. Non si è molto gridato sul punto solo in quanto alla fine quel limite è stato raggiunto nei tempi previsti. Resta però da domandarsi se un passo del genere di un organo di vigilanza si possa dignitosamente giustificare, peraltro per favorire una concentrazione che francamente lascia molti punti interrogativi quanto al rispetto delle regole di correttezza e quindi di diritto.

La vicenda del ponte di Genova pure presenta qualche storia. Il giorno stesso del crollo e dei 43 morti, oltre i feriti, il governo manifestò l'intenzione di revocare la concessione, oggetto di una convenzione con lo Stato e di una legge, nella quale si prevedeva ogni possibile patologia, comprese le conseguenze di eventuali inadempimenti e responsabilità, nella manutenzione e nei controlli, del concessionario e del precedente. Per giunta, la legge fu dichiarata necessaria precisamente per evitare la tentazione che la parte pubblica del rapporto contrattuale fosse tentata di modificarne unilateralmente diritti e doveri (pacta sunt servanda, legittimo affidamento nemo iudex in re sua, e altro). In altri termini, il regime esistente precludeva alla parte pubblica di utilizzare il proprio potere legislativo per modificare a suo favore l'assetto convenzionale e normativo stabilito. Al riguardo, va appena osservato che è ben possibile che il tragico disastro fosse dovuto a responsabilità della concessionaria, anzi è molto probabile, al-

© RIPRODUZIONE RISERVATA